

n. 152/3-07

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

12 NOVEMBRE 2007

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato d'urgenza nelle prescritte forme in 1^a **convocazione** per la seduta ordinaria del **12 novembre 2007**, alle ore **21,00** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Michele PAOLINO**, che presiede la seduta,

i Consiglieri **ARNULFO, AUDANO, BURA, CANELLI, CAPORALE, CARBONE, CASCIOLA, CAVAGLIA', COPPERI, FREZZA, GRASSANO, GRIECO, INVIDIA, MARIELLA, MILETTO, PEPE, PESSANA, TRABUCCO e VALLE.**

In totale, con il Presidente, n. **20** Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **BUCCIOL, GATTO, IANNETTI, MAGLIANO e SOCCO.**

Con l'assistenza del Segretario **Sig. ra Teresa DIENI**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

**C. 3 - PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL
DECENTRAMENTO AVENTE PER OGGETTO "MODIFICHE DEL VIGENTE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DI
ESTETISTA**

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO AVENTE PER OGGETTO "MODIFICHE DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA.

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione VALLE, riferisce:

La Divisione Commercio Settore Attività Economiche e di Servizio ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza in merito alle "Modifiche del vigente Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista".

La disciplina normativa delle attività economiche e di servizio nell'ultimo anno è stata oggetto di profonde modifiche introdotte con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" e con il D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40.

Le novità normative introdotte da quest'ultimo decreto riguardano:

- l'abolizione, ai fini dell'insediamento delle attività di acconciatore e di estetista, del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività e dell'obbligo della giornata di chiusura infrasettimanale degli esercizi (art. 10 co. 6 D.L. 31 gennaio 2007 n.7, recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40);
- l'introduzione, per le attività in questione, della procedura di dichiarazione di inizio attività in sostituzione di quella di autorizzazione, la cui competenza viene attribuita allo sportello unico del comune (art. 10 co. 2 D.L. 31 gennaio 2007 n.7, convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40).

Inoltre, con la Legge 17 agosto 2005, n. 174, la denominazione delle attività sinora qualificate di "parrucchiere" è stata modificata in "acconciatore", ampliando e specificando le attività soggette alla disciplina relativa.

Il D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40, ha previsto l'immediata abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili, nonché l'obbligo, da parte di regioni, province e comuni, di adeguare, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, le proprie disposizioni normative e regolamentari.

Pertanto gli uffici comunali hanno preso atto dell'immediata prescrittività, a far data dal 2 febbraio 2007 (data di entrata in vigore del decreto) sia delle disposizioni relative all'abolizione delle distanze minime tra esercizi sia di quelle relative all'eliminazione dell'obbligo della chiusura infrasettimanale: ciò anche alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 30 maggio 2006, n. 4206 secondo la quale: "In caso di emanazione di nuove norme legislative nazionali e regionali disciplinanti l'attività di estetica e solarium, non è lecito, in carenza di nuove disposizioni regolamentari, applicare quelle emanate in attuazione delle preesistenti abrogate, soprattutto quando fissavano distanze minime tra esercizi della stessa specie, costituendo ciò un legittimo limite alla libera concorrenza".

In merito all'inapplicabilità delle distanze da ultimo si è anche pronunciato il TAR Piemonte con la sentenza 21 marzo 2007, n. 1322 nella cui motivazione si legge che già il Decreto Legge n. 223 del 2006, convertito nella Legge n. 248 del 2006, nel richiamare le disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e servizi (art. 3), abroga, tra l'altro, i limiti relativi al rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio. Pur letteralmente riferita alla categoria delle attività commerciali, l'eliminazione di tale obbligo non può non intendersi - a pena di infrazione dei principi costituzionali - applicabile anche al settore dei servizi, data l'identità di ratio posta a predicato della liberalizzazione, che è quella, esplicitamente dichiarata dalla norma, di garantire la libertà di concorrenza ed il corretto e uniforme funzionamento del mercato. La pronuncia in esame prosegue affermando che l'obbligo di adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari entro il primo gennaio 2007, posto a carico di regioni e enti locali dall'ultimo comma dell'art. 3 in esame non può significare il permanere, fino a tale data, dei limiti derivanti dal rispetto delle distanze stabilite in sede locale, trattandosi di norme direttamente confliggenti con disposizioni dell'ordinamento comunitario di immediata applicazione e, come tali, prevalenti su ordinamenti di rango inferiore nella gerarchia delle fonti, eventualmente difformi; tuttavia pur anche senza ricorrere ai principi della legge n. 248/2006, è sufficiente applicare il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007, per ritenere che a far data dal 2 febbraio 2007 (data di entrata in vigore del decreto), siano pienamente efficaci sia le disposizioni relative all'abolizione delle distanze minime tra esercizi sia quelle relative all'eliminazione dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

Per l'attuazione della procedura di dichiarazione di inizio attività, invece, occorrendo un

preventivo coordinamento con gli altri Enti interessati (es. A.S.L. per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari), è necessario adeguare il vigente Regolamento.

In relazione alle recenti innovazioni normative introdotte in materia, si rende dunque necessaria una complessiva revisione del vigente Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere ed estetista, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 9905217/16) esecutiva dal 15 novembre 1999 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 giugno 2005 (mecc. 2005 00131/016) esecutiva dall'11 luglio 2005.

A seguito di numerosi confronti sia con le organizzazioni di categoria interessate che con l'A.S.L. competente in materia, anche in sede di Commissione comunale consultiva per le Attività di Acconciatore e di estetista, si è addivenuti alla formulazione del nuovo testo regolamentare, che oltre a prevedere gli adeguamenti alle norme sopra richiamate, e dunque l'abolizione delle distanze minime tra esercizi e l'introduzione della procedura autorizzatoria tramite dichiarazione di inizio attività, ha previsto:

- alcuni adeguamenti delle norme igienico sanitarie secondo le indicazioni dell'ASL;
- la possibilità che ulteriori modifiche alla disciplina dei requisiti igienico-sanitari possano essere approvate con deliberazione di Giunta, previo parere conforme dei competenti organi tecnici dell'A.S.L.;
- la possibilità, anche per le imprese individuali (purché non artigiane), di nominare un responsabile tecnico dell'esercizio, e dunque di essere titolari di più esercizi;
- l'assimilazione della dichiarazione di inizio attività in caso di subingresso a quella di comunicazione prevista per le attività commerciali, con conseguente immediata possibilità di attivazione dell'esercizio.

Per quanto riguarda la procedura di dichiarazione di inizio attività introdotta in ottemperanza all'art. 10 co. 2 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40, in caso di attivazione di nuovi esercizi, di trasferimento di sede o di modifica degli stessi, essa consente all'interessato di iniziare l'attività decorsi trenta giorni dalla presentazione allo Sportello Unico mediante sottoscrizione di autocertificazioni relative alla presenza di tutti i requisiti necessari (professionali, igienico-sanitari, urbanistico-edilizi, ecc.).

La nuova procedura amministrativa ricade, in base alle disposizioni normative richiamate nelle competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive e tanto al fine di garantire il rispetto dei termini di conclusione del procedimento: in tal modo, con la presentazione della domanda, gli uffici si attiveranno per trasmettere la pratica relativamente agli aspetti igienico-sanitari all'A.S.L. o, ove necessario, ad altri enti o settori del Comune coinvolti nel procedimento. Conformemente alle vigenti disposizioni che disciplinano l'organizzazione dell'attività dello Sportello Unico, per tali procedure sarà stabilito, nell'apposito Regolamento Comunale dello Sportello Unico, un diritto di istruttoria.

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata./Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

5

Sentita la III Commissione, riunitasi in data 05/11/07, si ritiene di esprimere **parere favorevole** alla proposta deliberativa del Consiglio Comunale n. mecc. 2007 06528/016 "Modifiche del vigente Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;

Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996, esecutiva 23/07/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) esecutiva 23/07/96, il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circostrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di esprimere **parere favorevole** alla proposta deliberativa del Consiglio Comunale n. mecc. 2007 06528/016 "Modifiche del vigente Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista".

Il Consiglio di Circostrizione, con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	20
Astenuti	7 (Arnulfo, Invidia, Magliano Miletto, Pepe, Pessana e Trabucco)
Votanti	13
Voti favorevoli	13

DELIBERA

di esprimere **parere favorevole** alla proposta deliberativa del Consiglio Comunale n. mecc. 2007 06528/016 "Modifiche del vigente Regolamento per la disciplina delle attività di

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata./Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

6

acconciatore e di estetista”.